



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano
Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia

Al Signor Sindaco
del Comuni di
VILLASANTA (MB)

Al Dott. Michele PANARIELLO
c/o Comune di
PIOLTELLO (MI)

E, p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di
PIOLTELLO (MI)

Alla Prefettura di
MONZA E DELLA BRIANZA

OGGETTO: Provvedimento di reggenza sede di segreteria del Comune di VILLASANTA (MB) - classe II[^] - Singola vacante dal 01.01.2021. Reggenza/Supplenza rif. n. 2023.2288 – 04.12.2023

IL PREFETTO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00, ogni sede di segreteria deve avere un segretario titolare o, in via straordinaria, reggente, autorizzato dal competente Ufficio di gestione dell'Albo dei Segretari;

PREMESSO, altresì, che la procedura di nomina del Segretario titolare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di vacanza della Sede, secondo quanto previsto dall'art. 99 del D. Lgs. n. 267/00 e dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999 e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 267/2000 (Consiglio di Stato, sez. VI, 15.03.2007 n. 1264);

ATTESO che la sede di segreteria del Comune di Villasanta (MB) risulta vacante dal 01.01.2021;

RICHIAMATO il precedente provvedimento n. 2105 del 9 novembre 2023 con il quale è autorizzata la proroga della reggenza, presso la sede di segreteria del Comune di Villasanta, al dott. Massimo Salvemini, iscritto all'Albo Regionale Liguria, per il periodo dal 16.11.2023 al 31.12.2023 (già reggente a far data dal 01.01.2021);

EVIDENZIATO CHE, per il periodo successivo:

- non si ravvede la sussistenza di apprezzabili esigenze di carattere straordinario che giustificano una ulteriore proroga dell'incarico interregionale al dott. Salvemini;
- sul presupposto, infatti, della *ratio* dell'istituto dello scavalco, ossia quello di garantire l'assolvimento della funzione segretariale attraverso la gestione contemporanea della propria sede di titolarità e di quella vacante, appare ad ogni evidenza come le oggettive condizioni di svolgimento dell'incarico risultano difficilmente conciliabili con tale finalità, ove si consideri la notevole distanza tra le diverse sedi di segreteria interessate, anche nella prospettiva di assicurare coerenza all'espletamento delle relative funzioni, come anche ribadito nei pareri espressi dall'Albo nazionale dei Segretari in casi analoghi;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano
Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia

CONSIDERATO CHE:

- a norma del combinato disposto degli artt. 19 del D.P.R. n. 465/1997 e n. 3, comma 1, del contratto integrativo del 22.12.2003, l'autorizzazione alla reggenza a scavalco, che riveste natura di disposizione di servizio, è provvedimento straordinario di competenza dell'Albo Regionale, tenuto conto del prioritario utilizzo dei segretari in posizione di disponibilità;
- l'istituto della reggenza a scavalco, proprio per il carattere straordinario ed eccezionale, non può e non deve creare uno stabile rapporto di fiducia tra Segretario ed Amministrazione, impedendo così di realizzare situazioni di surrettizia stabilizzazione del segretario reggente in una sede vacante. Il reggente a scavalco, infatti, non è il titolare effettivo dell'ufficio di segreteria del Comune dove presta il servizio a scavalco ma la sua prestazione, in quanto disposta in attesa della nomina del titolare (di competenza esclusiva del Sindaco), ha il carattere della temporaneità;

RIBADITO CHE la procedura di nomina del Segretario titolare non è surrogabile con la reggenza, che comunque rientra nelle competenze dell'Ufficio preposto alla gestione dell'Albo regionale dei Segretari e non del Sindaco, che esprime solo un parere, così come anche l'individuazione dei requisiti del reggente rientrano nella discrezionalità del medesimo Ufficio non coincidendo con quelli che deve avere il Segretario titolare; che il Sindaco può sostituire il reggente individuato dalla Prefettura solo con la procedura di nomina del Segretario titolare (in tal senso TAR Lombardia, Sezione Prima, 21.09.2023 n. 1682/2023);

RITENUTO pertanto, a decorrere dal 01.01.2024, stante l'assenza di Segretari in posizione di disponibilità residenti in ambito territoriale limitrofo alla segreteria comunale in argomento, di dover conferire, secondo criteri di omogeneità e di vicinanza territoriale, un incarico di reggenza a un segretario iscritto a questo Albo Regionale della Lombardia che, in possesso delle conoscenze e competenze necessarie, saprà sicuramente fornire il supporto necessario all'Amministrazione comunale nel portare a compimento i numerosi adempimenti in programma;

VISTA la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

DECRETA

è autorizzata la reggenza, presso la sede di segreteria del Comune di **VILLASANTA (MB)** - classe seconda - al **dott. Michele PANARIELLO** per il periodo **dal 01.01.2024 al 20.06.2024**.

Al contempo, resta di esclusiva facoltà e competenza del Sindaco avviare la procedura per la nomina del Segretario titolare, secondo quanto previsto dall'art. 99 del D. Lgs. n. 267/00 e dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999, anche avvalendosi dell'istituto del convenzionamento tra Enti per lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO REGGENTE

(Triadi)

MS